Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 16-8331

Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - Nomina del direttore a seguito di selezione pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L.r. 16/2002.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visti:

l'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito ARPEA) quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

l'articolo 1, comma 5 della sopra citata legge che individua quali organi dell'Agenzia il Direttore ed il Collegio dei Revisori e prevede, in particolare, che il Direttore sia nominato dalla Giunta regionale;

l'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41-5776 del 23 aprile 2007, così come modificato con deliberazione n. 19-2318 del 26 ottobre 2015, in cui sono indicati i requisiti, le incompatibilità, il tipo di rapporto di lavoro e le funzioni del direttore;

la deliberazione della Giunta regionale del 19 ottobre 2018, n. 28-7731 con cui stato approvato l'avviso di selezione pubblica, di seguito Avviso, per la nomina del Direttore ARPEA;

visto che lo stesso provvedimento ha determinato che il compenso del direttore dell'Agenzia sia costituito dal trattamento economico fondamentale di €. 105.808,10 annui lordi, comprensivo dell'indennità prevista per i vicedirettori regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2010, n. 34-1291 e dal trattamento economico accessorio fino ad un massimo di €. 20.056,91, oltre agli oneri a carico dell'amministrazione;

considerato che nel medesimo atto, è stata individuata la direzione Agricoltura quale struttura competente all'espletamento delle attività amministrative relative alla ricevibilità ed all'ammissibilità delle domande, ai fini della loro successiva valutazione della Giunta regionale, competente alla nomina del direttore;

vista la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione ed i soggetti nominati) la quale dispone che, per le nomine di competenza della Giunta regionale, la stessa individui previamente i criteri generali;

vista la deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 1995, n. 154-2944 con la quale sono stati approvati i criteri per le nomine di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 della l.r. 39/1995;

vista la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2005, n. 1-1151 che dà attuazione al principio di pari opportunità di cui all'articolo 13 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2015, n. 17-2187 la quale stabilisce che, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, i requisiti di cui all' articolo 22, comma 2 ed all'articolo 24, comma 4 della medesima legge regionale, costituiscono requisiti minimi per l'affidamento di incarico di direzione di struttura apicale dell'ente, in particolare laddove il direttore costituisce organo dell'ente, negli enti strumentali e dipendenti della Regione Piemonte, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali, salvo che le leggi di ordinamento degli enti stessi non stabiliscano già i requisiti di accesso a tali incarichi;

tenuto conto che tale provvedimento ha modificato il disciplinare da applicare all'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 5-10262;

preso atto che la deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2018, n. 28-7731 ha stabilito che la valutazione delle candidature sia effettuata dalla Giunta regionale in osservanza dell'articolo 8 dello Statuto dell'ARPEA nonché secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 14-908;

preso atto che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha definito i criteri nonché il titolo di studio, le esperienze, le attitudini e le capacità necessarie per l'incarico da attribuire;

considerato che la procedura di nomina di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 19 gennaio 2015, n. 14-908 richiede la valutazione concreta, differenziata e di graduata pregnanza in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche personali, professionali e manageriali alle peculiarità del posto per il quale dovrà intervenire la nomina ed agli obiettivi da raggiungere;

dato atto che, entro i termini previsti dall'Avviso, sono pervenute alla Direzione Agricoltura n. 7 domande, relativamente alle quali sono state svolte le previste attività amministrative di verifica sopra richiamate, e che con le determinazioni dirigenziali del 19 dicembre, n. 1323 e del 15 gennaio 2019, n. 41 è stata dichiarata l'ammissibilità delle suddette domande;

dato atto che le domande, i *curricula vitae* e la documentazione dei candidati sono state trasmesse al competente organo politico per la nomina del direttore di ARPEA;

preso atto che nella seduta del 18 gennaio 2019 la Giunta regionale ha esaminato le candidature, ritenute ammissibili di Annaloro Loredana, Di Quattro Giorgio, Garito Maria Gabriella, Lella Francesco, Parlangeli Marco, Preziosi Luigi, Zola Enrico, con i relativi *curricula*;

visto il verbale della seduta della Giunta regionale del 18 gennaio 2019, agli atti d'ufficio, che si richiama, nel quale: "L'Assessore Ferrero (....) fa presente che per individuare il nominativo per la direzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è evidente che sia opportuno fare riferimento alle esperienze dirette nel campo agricolo, in quanto il pre-requisito di ammissibilità di cinque anni di "esperienza dirigenziale" ha già selezionato a monte la competenza manageriale dei candidati. Ciò premesso, invita la Giunta regionale a valutare quanto segue:

- esaminate in maniera approfondita le sette candidature presentate, ammesse ai sensi di quanto previsto nell'avviso e che sono agli atti dei competenti uffici regionali, mentre i relativi curricula sono consultabili, oltre che presso l'Assessorato all'Agricoltura, anche presso la Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura (fotocopie), si ritiene che tutte manifestino una comprovata esperienza dirigenziale e che, nell'acquisizione di tale esperienza, tutti i candidati dimostrino quanto richiesto dall'avviso in materia giuridico-amministrativa-contabile e di controllo;

- tuttavia uno solo dei candidati ha dichiarato e documentato una esperienza dirigenziale giuridico-amminsitrativa-contabile e di controllo interamente acquisita in ambito agricolo e, almeno in parte, riferita in maniera specifica ai compiti e alle funzioni affidate ad ARPEA, compiti e funzioni di cui il direttore è ovviamente il responsabile;
- la candidatura di Enrico Zola documenta, infatti, in dettaglio come, oltre all'esperienza dirigenziale generica in materia giuridico-amminsitrativa-contabile e di controllo prevista dall'avviso, abbia acquisito una specifica esperienza dirigenziale in campo agricolo e anche nella stessa struttura di ARPEA, espletando l'incarico di commissario affidatogli dalla Giunta Regionale e svolto con la piena soddisfazione della Giunta stessa;
- ARPEA è organismo previsto dalla normativa comunitaria che ha come sue finalità proprio l'erogazione dei fondi per le aziende agricole; erogazione che è ovviamente preceduta dai necessari controlli previsti dai regolamenti comunitari. Durante tale incarico quindi Enrico Zola ha già svolto con esito ampiamente positivo il ruolo di responsabile giuridico-amministrativo-contabile e di controllo di ARPEA.

Per questi motivi, l'Assessore Ferrero propone di affidare l'incarico di Direttore al candidato Enrico Zola.

Dopo discussione, la Giunta concorda unanimemente con quanto esposto e proposto dall'Assessore ed individua il dr Enrico Zola quale Direttore ARPEA. Dà mandato, quindi, ai competenti uffici dell'Assessorato all'Agricoltura di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del curriculum del candidato prescelto ed alla predisposizione della relativa d.g.r. di nomina da sottoporre all'approvazione della Giunta in una prossima seduta";

dato atto che è stato pubblicato il *curriculum vitae* del prescelto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2019, Supplemento ordinario n. 5;

preso atto della dichiarazione rilasciata dal dott. Enrico Zola in sede di presentazione della candidatura, in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità di cui ai capi II, III e IV del dlgs 8 aprile 2013, n. 39 agli atti dell'ufficio, fatti salvi successivi accertamenti di rito;

ritenuto, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 dello Statuto dell'ARPEA, di demandare all'Assessore competente in materia di agricoltura la stipulazione del contratto di lavoro con il direttore sopra individuato, secondo lo schema di contratto approvato con la deliberazione della Giunta regionale del 17 novembre 2015, n. 1-2435;

ritenuto, pertanto, di stabilire che gli effetti giuridici ed economici della nomina del direttore di ARPEA decorreranno dalla data della presa di servizio;

dato atto che la presa di servizio del nominato conseguirà alle effettive dimissioni dell'attuale Direttore di ARPEA, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2019;

stabilito che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia, e che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

richiamati i contenuti dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto, in base al quale la durata di tale incarico è stabilita in tre anni, fermo restando che, in ogni caso, essa non potrà eccedere il limite di permanenza in servizio stabilito per i dirigenti regionali dalla normativa vigente;

richiamato l'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50) della legge 6 novembre 2012, n. 190) che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato debba presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità stabilite dal medesimo decreto quale condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

atteso l'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 contenente "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89;

visto l'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 lettera l) della legge 190/2012 nonché quanto previsto dall'orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015;

preso atto dell'articolo 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013 il quale stabilisce che l'interessato presenti annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al medesimo decreto;

stabilito di effettuare d'ufficio i controlli, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto;

vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515", la quale ha individuato il termine finale del procedimento di nomina del Direttore di ARPEA fissandolo in 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando;

visto l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2001, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), il dott. Enrico Zola quale direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

-di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto dell'ARPEA, la durata di tale incarico è stabilita in tre anni, fermo restando che, in ogni caso, la durata non potrà eccedere il limite di permanenza in servizio stabilito per i dirigenti regionali dalla normativa vigente;

-di stabilire che gli effetti giuridici ed economici della nomina decorreranno dalla data della presa di servizio, la quale conseguirà alle effettive dimissioni dell'attuale Direttore di ARPEA, che dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2019, tenuto conto dei controlli, effettuati d'ufficio, anche attraverso la collaborazione consulenziale del settore regionale competente in materia di anticorruzione, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente e sul possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nonché del rilascio da parte dell'interessato

dell'impegno a rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità esistenti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dallo Statuto;

-di stabilire che tutti gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Agenzia, la quale utilizzerà il contributo ordinario erogato annualmente dalla Regione Piemonte ai sensi della l.r. 16/2002 per il funzionamento dell'Agenzia, e che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

-di dare atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515".

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nella sezione Amministrazione trasparente dell'ARPEA.

(omissis)